

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 7 del 28-09-2020

OGGETTO: Determinazione aliquote NUOVA I.M.U. (Imposta Municipale Propria) Anno 2020 - Provvedimenti.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di settembre alle ore 19:00 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco **ZANOTTI FRAGONARA MICHELE** il Consiglio Comunale:

Cognome e nome	Presenti-Assenti
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	P
DELLA TORRE FRANCESCO	A
ARRISIO UMBERTO	P
BEZZI ANGELO	P
FILOTTI MARCO	P
NEBBIA SIMONE	P
PICIOTTI ANDREA	P
SANTAGOSTINO ALBERTO	A
VALLESE DIEGO	A
VANDONE MATTIA	P
Totale	7 Presenti 3 Assenti

Partecipa il segretario comunale Fazia Mercadante Umberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Determinazione aliquote NUOVA I.M.U. (Imposta Municipale Propria) Anno 2020 - Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

Richiamati:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 Febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 28 Febbraio), con il quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

- il D.L. 18/2020 art. 107 comma 2 con il quale è stato ulteriormente prorogato il suddetto termine al 31 maggio 2020;
- il D.L. 34 del 19 maggio 2020 che ha ulteriormente prorogato ed unificato i termini per l'approvazione delle tariffe, delle aliquote, dei regolamenti dei tributi locali e del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;
- la legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, che ha ulteriormente prorogato i suddetti termini al 30 settembre 2020;

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, la quale:

1. introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento;
2. l'aliquota di base per gli immobili diversi è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;
3. a decorrere dall'anno 2020 i comuni possono ulteriormente aumentare l'aliquota massima del 10,6 per mille sino all'11,4 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 Legge 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
4. l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. 11 comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
5. l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
6. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati;
7. l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
8. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
9. a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
10. è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
 - i fabbricati di interesse storico e artistico;
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.;

11. è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
12. per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
13. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2019 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019;

Rammentato che:

- il comma 757 dell'art 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2020-2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale unica, con efficacia dal 1° gennaio 2020;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011,	esente
Abitazione principale categorie A/1- A/8 - A/9 e	6,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative ubicate entrambe nello stesso	10,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso dei requisiti di ruralità)	10,60 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	8,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1,00 per mille
Immobili merce	1,00 per mille

2. di proporre altresì, per l'anno 2020, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 ma di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio stabilito, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

SUCCESSIVAMENTE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 7 del 28-09-2020 avente per oggetto Determinazione aliquote NUOVA I.M.U. (Imposta Municipale Propria) Anno 2020 - Provvedimenti..

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANNACHIARA NEBBIA)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 02-10-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 02-10-2020 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante